



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 30-09-2020

Oggetto: TARI 2020 : CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Piccini Alessandro	P	Corsi Enea	A
Grilli Natalia	P	Paradisi Viola	P
Gentilotti Filippo	A	Petrini Debora	P
Naticchi Adriano	A	Rossi Gianni	P
Calandrini Laura	P	Santini Simoncelli Peter	P
Carubini Simona	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Piccini Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calandrini Laura

Carubini Simona

Paradisi Viola

Preso atto dell'avvenuto ingresso in aula del consigliere Corsi Enea durante la trattazione del punto n. 2 posto all'o.d.g. odierno e pertanto del fatto che da tale momento il numero dei componenti del Consiglio Comunale è risultato pari a 09.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

ai sensi dell'art. 107 comma 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;

come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all’applicazione del

D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;

come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;

come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;

come debba essere applicata la previsione dell’art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno a-2, in contrasto con il dettato dell’Allegato 1 del

D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all’anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibrio di bilancio (maggiori costi effettivi nell’anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l’ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;

come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;

come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all’Ente locale, il quale (o l’eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo

indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all’approvazione di ARERA, di usare i “*prezzi massimi del servizio*” determinati dall’Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario delineato dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con un’istanza che ha portato a introdurre, nell’art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell’anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi nell’anno 2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

RIBADITO che l’art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 ha in primo luogo previsto che, «*per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020*»;

CONSIDERATO altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che: «*il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a*

decorrere dal 2021»;

RILEVATO CHE altresì l'art. 138 del D.L. 34/2020 in base a cui "Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147", ha determinato un allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;

PRESO ATTO che tale termine è stato poi stato definitivamente fissato al 30 settembre 2020 ai sensi dell'art 107 c. 2 del D.L. 34/2020.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune *che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/03/2019, n. 3, con cui sono state approvate tra l'altro le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTO l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

PRESO ATTO della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;

ISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

RITENUTO su proposta della Giunta prevedere per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% sia sulla parte fissa che variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ'

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ad eccezione di Enti Pubblici o controllati/partecipati da ENTI PUBBLICI

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici ad eccezione di produttori di alimentari

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

17 Bar, caffè, pasticceria

20 Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante ad eccezione di Ortofrutta e Pescherie

21 Discoteche, night club

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000; **VISTO** il D.lgs n. 118/2011 **VISTO** lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000

e s.m.i.;

PROPONE

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020

di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 29/03/2019 n. 3, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019;

di prevedere per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 25% sia sulla parte fissa che

variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

CATEGORIE DI ATTIVITA'

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ad eccezione di Enti Pubblici o controllati/partecipati da Enti Pubblici

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici ad eccezione di produttori di alimentari

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

17 Bar, caffè, pasticceria

20 Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante ad eccezione di Ortofrutta e Pescherie

21 Discoteche, night club

di dare atto che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;

di dare atto altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano a circa € 6.600,00 e

che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con mezzi propri di bilancio;

di dare atto che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai

fini della riscossione della TARI 2020;

di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	30 novembre 2020
	Saldo	31 gennaio 2021

di stabilire altresì che l’intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l’anno 2020, in un importo

unico entro la scadenza della seconda rata.

di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall’art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra trascritto così come relazionato dal Sindaco Presidente;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso nel verbale del 14/09/2020, che si allega alla presente,

trasmesso a mezzo mail in data 17-09-2020

DATO atto che tale illustrazione è stata registrata con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net", nonché la pubblicazione del suo audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;
DATO atto infine che la sua libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la stessa, deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale

Vista la suestesa proposta corredata dai prescritti pareri, con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.


Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

- presenti	n.	9
- favorevoli	n.	9
- contrari	n.	0
- astenuti	n.	0

Infine stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, con votazione separata ed unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 18-8-2000 n. 267.



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: TARI 2020 : CONFERMA TARFFE ANNO 2019 E AGEVOLAZIONI.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 10-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Catena Emiliano**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 10-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Catena Emiliano**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Piccini Alessandro

IL VERBALIZZANTE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 30-09-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-09-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi